



Federazione Autonoma Bancari Italiani

Ai  
**Sindacati Autonomi Bancari**  
**FABI**

**LORO SEDI**

---

PROTOCOLLO: **1040/K/969-MB/mm**

ROMA, LI **17 gennaio 2012**

OGGETTO: **SALVAGUARDIA LAVORATORI GIÀ IN ESODO AL 31/05/2010**  
**EMANATO IL DECRETO MINISTERIALE DI PROROGA DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO**

In allegato trasmettiamo una importante news del Dipartimento Welfare, concernente i lavoratori già in esodo al 31/5/2010 che, a causa delle sopravvenute manovre sulle pensioni, si trovavano a rischio di periodi di vuoto fra il termine dell'assegno straordinario e l'inizio della percezione della pensione.

Segnaliamo in particolare all'attenzione delle strutture le note relative al comportamento da tenere in merito alla presentazione delle domande di pensione per i lavoratori interessati, rimandando al contenuto della News per i particolari.

Cordiali saluti.

**LA SEGRETERIA NAZIONALE**

Allegati:

- News n° 01/2012 Dipartimento Nazionale Welfare
- Decreto Ministeriale 63655/2012



Federazione **A**utonoma **B**ancari **I**taliani

*Dipartimento Nazionale Welfare*

*NEWS N° 01/2012*

[www.fabi.it/strutture-nazionali/dipartimento-welfare/](http://www.fabi.it/strutture-nazionali/dipartimento-welfare/)

email: [welfare@fabi.it](mailto:welfare@fabi.it)

**SALVAGUARDIA LAVORATORI GIÀ IN ESODO  
AL 31/05/2010  
EMANATO IL DECRETO MINISTERIALE DI PROROGA  
DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO**

Con la presente diamo notizia dell'emanazione del Decreto Ministeriale n° 63655/2012, che formalizza finalmente la soluzione per il problema dei lavoratori già "in esodo", ossia titolari di assegno straordinario, entro il 31/5/2010, data di entrata in vigore della legge 122/2010, cosiddetta "Manovra Tremonti".

Tale norma prevedeva la salvaguardia dallo slittamento in avanti delle "finestre pensionistiche" solo per un contingente di 10.000 lavoratori.

L'INPS, con messaggio n° 20062 del 21/10/2011, certificava che, nel predetto contingente, rientravano solo i lavoratori che avessero cessato il rapporto di lavoro entro il 31/10/2008.

Si poneva pertanto il problema di tutte quelle posizioni di lavoratori cessati successivamente a tale data ed entro il 31/5/2010, che avrebbero registrato, al termine del periodo di percezione dell'assegno straordinario, un periodo di vuoto, in quanto non più aventi diritto all'assegno straordinario e non ancora aventi diritto a pensione in quanto spostata a data successiva di alcuni mesi (fino ad un massimo di 11 in alcuni casi particolari).

A seguito di una lunga e pressante attività della FABI, insieme a tutte le Organizzazioni sindacali del tavolo unitario, nei confronti del Ministero del Lavoro, dapprima con il Ministro Sacconi e successivamente, con gli inevitabili ritardi che ha comportato il cambio di governo, con il nuovo Ministro Fornero, si è finalmente arrivati ad una soluzione.

Tali lavoratori, infatti, avranno diritto a percepire il prolungamento dell'erogazione dell'assegno straordinario, con lo stesso importo già in essere, non più fino alla decorrenza di pensione originariamente prevista bensì fino alla nuova "finestra" sopravvenuta.

Il Decreto Ministeriale sopra citato, per il momento, autorizza l'INPS all'erogazione di tale beneficio ai lavoratori che, pervenuti nel corso dell'anno 2011 alla scadenza dell'assegno straordinario, si siano trovati esclusi dalla salvaguardia e quindi si siano visti respingere la domanda di pensione.

L'INPS a breve emanerà con apposito messaggio le disposizioni per la messa in pagamento delle cifre dovute agli interessati.

Per parte nostra, segnaliamo in particolare quanto segue:

- Il testo del Decreto prevede l'erogazione **“a lavoratori di cui all'art. 1 del presente decreto, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n° 78”**.

Di conseguenza, anche per il futuro, riteniamo **di consigliare vivamente**, a tutti coloro che si trovassero nelle stesse condizioni, **di presentare comunque domanda di pensione alla scadenza originariamente prevista al momento della concessione dell'assegno straordinario**.

Un'interpretazione infatti (a nostro avviso da considerare restrittiva) che l'INPS potrebbe dare al testo del Decreto potrebbe essere che solo coloro che hanno presentato domanda di pensione e l'hanno vista respinta abbiano diritto al beneficio.

**Per quanto apparentemente ovvio, la domanda di pensione dovrà poi essere necessariamente ripresentata all'approssimarsi della nuova decorrenza di pensione prevista**. Abbiamo preferito fin d'ora sottolineare tale elemento, in quanto abbiamo notizia che alcuni Patronati hanno ritenuto non necessaria la ripresentazione della domanda! Consigliamo alle nostre Strutture di seguire la linea di maggiore prudenza per i lavoratori assistiti!

- Preavvisiamo inoltre che, prossimamente, sarà nostra cura diffondere alle strutture una circolare più articolata, riguardante le particolarità delle varie casistiche, e le istruzioni ai fini dell'assistenza da prestare ai lavoratori (alcune particolarità: esodati 2007, esodati 2008 ante 30/10/2008, esodati post “Manovra Monti”, esodati post 31/5/2010 che maturino i requisiti post 31/12/2011, solo per fare degli esempi).

Come di consueto, restiamo a disposizione delle strutture per ogni assistenza o chiarimento, per il tramite dei numeri telefonici già in Vostro possesso, oppure tramite l'indirizzo email [welfare@fabi.it](mailto:welfare@fabi.it).

Roma, 17 gennaio 2012

IL DIPARTIMENTO NAZIONALE WELFARE



63655-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione;

VISTO l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 220 il quale dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità;

VISTO il comma 5 dell'articolo 12 di cui al capoverso precedente, il quale prevede che ai soggetti individuati nel medesimo comma 5 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

12  
VISTO il comma 5-bis del medesimo articolo 12, introdotto dall'articolo 1, comma 37, lett. b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in base al quale, *“con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) dal comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all' articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e, in ogni caso, per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici*



*vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo”;*

VISTO il comma 6 dell'articolo 12 di cui ai capoversi precedenti, in base al quale:

- l'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 del medesimo articolo 12 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze previste dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
- qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal comma 5 del medesimo articolo 12;

VISTI i dati del monitoraggio effettuato dall'INPS ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 di cui sopra, riportati nella tabella allegata al presente decreto;

CONSIDERATO che dalla tabella di cui al capoverso precedente risulta che, per l'anno 2011, i lavoratori interessati dal prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ai sensi dell'articolo 12, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 220, sono complessivamente pari a n. 1.645, dei quali n. 677 con un costo a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione pari ad € 4.724.951,00;

RITENUTO di concedere il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, in favore di n. 677 lavoratori beneficiari rientranti nel 2011 nelle previsioni dell'articolo 12, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 220;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare l'INPS all'erogazione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori beneficiari di cui al capoverso precedente, nel limite di spesa di € 4.724.951,00;

**DECRETA**



**ARTICOLO 1**

E' concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n.677 lavoratori che nell'anno 2011 non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 220, ancorchè maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito.

Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'articolo 12 del medesimo decreto-legge.

**ARTICOLO 2**

L'Inps è autorizzato, nel limite di spesa di € 4.724.951, ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di 677 lavoratori di cui all'articolo 1 del presente decreto, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

**ARTICOLO 3**

Per l'anno 2011 gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente decreto, pari complessivamente ad € 4.724.951,00, sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all' articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

- 5 GEN. 2012

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

*Roberto Formaro*

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

*Monti*

*M*



**Legge 30 luglio 2010, n. 122 - articolo 12, commi 5 e 5 bis**  
**Criterio: Data di cessazione rapporto di lavoro**

| Anno                   | Tipologia      | comma 5            | comma 5 bis        |                         |                       | Costo                |
|------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|                        |                |                    | Interessati        |                         |                       |                      |
|                        |                | Totale Interessati | Totale Interessati | Interessati senza costo | Interessati con costo |                      |
| <b>2011</b>            | mobilità ord.  | 103                | 1.564              | 968                     | 596                   | € 3.380.965          |
|                        | mobilità lunga | 787                | 13                 | 0                       | 13                    | € 81.286             |
|                        | esodati        | 337                | 68                 | 0                       | 68                    | € 1.262.700          |
|                        | <b>totale</b>  | <b>1.227</b>       | <b>1.645</b>       | <b>968</b>              | <b>677</b>            | <b>€ 4.724.951</b>   |
| <b>2012</b>            | mobilità ord.  | 146                | 4.114              | 1.756                   | 2.358                 | € 15.450.330         |
|                        | mobilità lunga | 1.360              | 59                 | 0                       | 59                    | € 339.577            |
|                        | esodati        | 1.867              | 389                | 0                       | 389                   | € 6.536.600          |
|                        | <b>totale</b>  | <b>3.373</b>       | <b>4.562</b>       | <b>1.756</b>            | <b>2.806</b>          | <b>€ 22.326.507</b>  |
| <b>2013</b>            | mobilità ord.  | 25                 | 3.888              | 1.020                   | 2.868                 | € 19.162.185         |
|                        | mobilità lunga | 1.115              | 93                 | 0                       | 93                    | € 465.758            |
|                        | esodati        | 2.731              | 1.494              | 0                       | 1.494                 | € 23.200.100         |
|                        | <b>totale</b>  | <b>3.871</b>       | <b>5.475</b>       | <b>1.020</b>            | <b>4.455</b>          | <b>€ 42.828.043</b>  |
| <b>2014</b>            | mobilità ord.  | -                  | 389                | 21                      | 368                   | € 3.337.320          |
|                        | mobilità lunga | 780                | 69                 | 0                       | 69                    | € 402.719            |
|                        | esodati        | -                  | 2.894              | 0                       | 2.894                 | € 50.742.600         |
|                        | <b>totale</b>  | <b>780</b>         | <b>3.352</b>       | <b>21</b>               | <b>3.331</b>          | <b>€ 54.482.639</b>  |
| <b>2015</b>            | mobilità ord.  | 1                  | 55                 | 1                       | 54                    | € 589.715            |
|                        | mobilità lunga | 462                | 39                 | 0                       | 39                    | € 238.805            |
|                        | esodati        | 4                  | 1.069              | 0                       | 1.069                 | € 14.616.500         |
|                        | <b>totale</b>  | <b>467</b>         | <b>1.163</b>       | <b>1</b>                | <b>1.162</b>          | <b>€ 15.445.020</b>  |
| <b>2016</b>            | mobilità ord.  | 0                  | 0                  | 0                       | 0                     | € 0                  |
|                        | mobilità lunga | 144                | 30                 | 0                       | 30                    | € 189.982            |
|                        | esodati        | 4                  | 83                 | 0                       | 83                    | € 1.110.900          |
|                        | <b>totale</b>  | <b>148</b>         | <b>113</b>         | <b>0</b>                | <b>113</b>            | <b>€ 1.300.882</b>   |
| <b>2017</b>            | mobilità ord.  | 0                  | -                  | 0                       | 0                     | € 0                  |
|                        | mobilità lunga | 131                | 21                 | 9                       | 12                    | € 76.736             |
|                        | esodati        | 3                  | 106                | 41                      | 65                    | € 1.007.400          |
|                        | <b>totale</b>  | <b>134</b>         | <b>127</b>         | <b>50</b>               | <b>77</b>             | <b>€ 1.084.136</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | mobilità ord.  | 275                | 10.010             | 3.766                   | 6.244                 | € 41.920.515         |
|                        | mobilità lunga | 4.779              | 324                | 9                       | 315                   | € 1.794.863          |
|                        | esodati        | 4.946              | 6.103              | 41                      | 6.062                 | € 98.476.800         |
|                        | <b>totale</b>  | <b>10.000</b>      | <b>16.437</b>      | <b>3.816</b>            | <b>12.621</b>         | <b>€ 142.192.178</b> |

**MEDIA MENSILITA' 5,26**